

TAB 2 - SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 36/2023

Articolo	Oggetto	Le principali disposizioni in sintesi
1	Principio del risultato	Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2	Principio della fiducia	L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
11	Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti	Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute a indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
15	Responsabile unico del procedimento (Rup) e rapporti con il Csp e il Cse	Il D.Lgs. n.36/2023 conferma le funzioni di alta vigilanza del RUP in ambito prevenzionistico. Restano stretti i rapporti del Rup con il Csp e il Cse per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili. I compiti specifici del Rup sono riportati nell'allegato 1.2.
94	Cause di esclusione automatica	Rimodulato il regime delle cause di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro resta ferma l'ipotesi di esclusione dell'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art.9, c2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pa, comprese le sanzioni interdittive conseguenti alla sospensione dell'attività d'impresa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 L'esclusione opera anche in caso di cause ostative al rilascio del DURC (cfr. allegato II.10)
95	Cause di esclusione non automatica	Tra le ipotesi di esclusione non automatica è prevista la commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE
100	Requisiti di ordine speciale	Disposizioni specifiche sono previste in materia di requisiti di ordine speciale Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro resta fermo il sistema di qualificazione
108	Oneri della sicurezza e casi di esonero dall'obbligo d'indicazione nell'offerta	Resta fermo che nell'offerta economica l'operatore è tenuto a indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Tale obbligo è escluso nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale

110	Offerte anormalmente basse	<p>Le stazioni appaltanti devono valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art.108, c.9, appaia anormalmente bassa</p> <p>Il bando o l'avviso devono indicare gli elementi specifici ai fini della valutazione</p> <p>Non sono ammesse giustificazioni:</p> <p>a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge</p> <p>b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente</p> <p>Tra gli elementi di anomalia dell'offerta è confermata l'ipotesi in cui sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art.108, c.9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture</p>
119	Subappalto	<p>Rimodulata con una significativa apertura la disciplina sul subappalto</p> <p>L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art.11.</p> <p>Resta fermo l'obbligo per l'affidatario di sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.</p> <p>Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale</p> <p>L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso</p> <p>L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Rimane ferma la centralità del DURC di congruità</p>